

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA
CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO PER LA FORNITURA E POSA IN
OPERA DI N. 5 SISTEMI DI CONTRASTO AL SORVOLO ED
ALL'INTRODUZIONE DI OGGETTI NON CONSENTITI PER MEZZO DI
AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO (APR) PRESSO GLI ISTITUTI
PENITENZIARI DI LIVORNO, PRATO, SAN GIMIGNANO, TERNI E SPOLETO -
CIG A033AE0CAC**

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE GENERALE

PREMESSE

Il Capitolato speciale d'appalto per forniture equivale ad uno schema di contratto e ne contiene tutti gli elementi ai sensi dell'art.87 comma 2 del D.lgs. 36/2023 e dell'art.32 dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023. Il presente Capitolato, gli atti allegati e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura e la posa in opera di n. 5 sistemi di contrasto al sorvolo ed all'introduzione di oggetti non consentiti per mezzo di aeromobili a pilotaggio remoto (APR) presso gli Istituti Penitenziari di Livorno, Prato, San Gimignano, Terni e Spoleto, da realizzarsi secondo le specifiche tecniche contenute nel Capitolato Speciale di appalto – Parte Speciale.

2. La fornitura e la posa in opera è relativa a quattro sistemi da realizzarsi nel termine massimo di 120 giorni. Non è prevista l'opzione di rinnovo.

3. Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto come specificato all'articolo 120 comma 9 del D.lgs. 36/2023.

4. In caso di variazioni entro il quinto dell'importo contrattuale di cui all'art. all'articolo 120 comma 9 del D.lgs. 36/2023 l'appaltatore è tenuto ad eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni (art. 5 comma 6 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023).

5. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo contrattuale è formato dalla somma risultante dal contratto, aumentata dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'appaltatore ai sensi degli articoli 210, 211 e 212 del D.Lgs. 36/2023 (art. 5 comma 6 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023).

6. In caso di prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi.

I nuovi prezzi sono proposti, all'appaltatore dall'Amministrazione (all'occorrenza l'Amministrazione ha cura di verificare prezzi di merce simile o prezzi ricavati da indagini di mercato o ricerche sul web) sottoposti all'appaltatore.

7. Le modifiche e le varianti del contratto nel periodo di validità/efficacia sono ammesse nelle ipotesi, nel rispetto delle condizioni ed entro i limiti di cui dall'art. 120 del D.lgs. 36/2023.

8. Oltre all'osservanza delle disposizioni del presente Capitolato speciale d'appalto, l'appaltatore è soggetto all'osservanza delle disposizioni del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e dei suoi Allegati, nonché di ogni altra disposizione in materia.

ART. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO E CORRISPETTIVO

1. L'importo complessivo a base d'asta delle forniture e posa in opera ammonta ad € 600.000,00 oltre ad € 10.000,00 per gli oneri della sicurezza. I suddetti importi sono IVA esclusa.

2. Il corrispettivo è determinato dalla procedura di scelta del contraente precedente alla stipula del

contratto, ed in particolare, da quanto indicato nell'offerta economica dell'aggiudicatario.

3. Nel corrispettivo per l'esecuzione s'intende compresa ogni spesa occorrente per l'espletamento dell'appalto.

Inoltre, nessun compenso è dovuto per forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione della fornitura appaltata.

ART. 3 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE FORNITURE

1. Le forniture che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come in oggetto e appresso.

ART. 4 PRESTAZIONI RICHIESTE

I prodotti devono risultare - per caratteristiche e qualità conformi a quanto riportato nella parte speciale del presente capitolato.

ART. 5 VALIDITÀ DEI PREZZI – REVISIONE DEI PREZZI – CLAUSOLA DI RINEGOZIAZIONE

1. I prezzi offerti tengono conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico del fornitore dal presente Capitolato speciale e da ogni altro documento contrattuale.

2. Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023 non si procede alla revisione dei prezzi a causa della breve durata dell'appalto.

ART. 6 GARANZIA DEFINITIVA

1. L'appaltatore è obbligato a norma dell'art. 117 del D.lgs. 36/2023 a presentare una garanzia definitiva nella misura indicata dall'articolo richiamato sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, con le modalità di cui 106 del D.lgs. 36/2023.

Se prestata nella forma della garanzia fideiussoria, la garanzia definitiva deve essere conforme allo schema-tipo di all'articolo 117, comma 12 D. Lgs. 36/2023 approvato con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze (in atto il D.M. del 16 settembre 2022 n. 193).

2. La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del risarcimento di danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

3. L'amministrazione ha il diritto di valersi della garanzia definitiva nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della garanzia per procedere al pagamento di quando dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione del contratto.

4. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 117 comma 8 del D.lgs. 36/2023. In particolare, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna da parte dell'appaltatore all'istituto garante di un certificato attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dal committente. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

5. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'esecutore e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

ART. 7 SUBAPPALTO

1. In materia di subappalto valgono le disposizioni previste in materia dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023.

2. Il subappalto è ammesso solo previa autorizzazione dell'Amministrazione committente.

3. L'autorizzazione al subappalto è sottoposta alle seguenti condizioni:

- che il subappaltatore possieda i requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata (art. 119 co. 4 lett. a) del D.lgs. 36/2023) e non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice (art. 119 comma 4 lett. b) D.lgs. 36/2023);
- che l'esecutore all'atto dell'offerta abbia indicato le parti di prestazione contrattuale che intende subappaltare (art. 119 comma 4 lett.c) D.lgs. 36/2023);
- che almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, l'esecutore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante contraente, in originale o in copia autentica;
- che al momento del deposito del contratto di subappalto, l'esecutore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del/i subappaltatore/i dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del D.lgs. 36/2023.
- che non sussista nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti di cui alla normativa antimafia prevista dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni;
- che l'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettano alla stazione appaltante contraente prima dell'inizio della prestazione contrattuale, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza se del caso (art. 119 comma 7 del D.Lgs. 36/2023);
- che l'esecutore alleggi al contratto del subappalto o alla sua copia autentica la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto. In caso di RTI o consorzio, analoga dichiarazione deve essere rilasciata da tutte le imprese costituenti il RTI o il consorzio (art. 119 comma 16 del D.lgs. 36/2023).

In mancanza della suddetta documentazione, il subappalto non è concesso.

4. In assenza della documentazione antimafia ed in assenza della verifica ai sensi dell'art. 32 L.P. 16/15 circa l'insussistenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice, il subappalto si intende concesso in pendenza di condizione risolutiva; qualora la documentazione antimafia così come i controlli a campione eseguiti ai sensi dell'art. 32 L.P. 16/15 risultino negativi, l'autorizzazione al subappalto si intende revocata.

Nei casi in cui l'Amministrazione committente rilevi, a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 32 della l.p. 16/2015, che il subappaltatore, al momento della richiesta di autorizzazione, non era in possesso dei prescritti requisiti soggettivi, procede alla revoca della predetta autorizzazione e alla segnalazione del fatto alle autorità competenti.

5. Sono soggetti alla disciplina del subappalto i contratti del fornitore con un soggetto terzo di cui all'art. 119 comma 2, 1° e 2° periodo D.Lgs. 36/2023

6. Non è subappalto la mera consegna nel luogo di esecuzione del contratto dei beni, con relativa distribuzione nei locali da parte di un soggetto terzo.

7. Ai sensi dell'art. 119 comma 3 lett.d) del D.lgs. 36/2023 non si configurano come attività affidate in subappalto (e sono conseguentemente sottratte alla relativa disciplina), per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi:

- l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante (art. 119 co. 3 lett.a) D.lgs. 36/2023);
- le prestazioni rese in favore del/i soggetto/i affidatario/i in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della presente procedura di gara. I relativi contratti devono essere depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto (art. 119 co. 3 lett. d) D.lgs. 36/2023).

8. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dai singoli subappaltatori compatibili con l'appalto. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio tale obbligo incombe sul mandatario (art. 119 co.15 del D.lgs. 36/2023).

9. L'esecutore corrisponde gli oneri della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici, senza alcun ribasso (art. 119 co. 12 del D.lgs. 36/2023).

10. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione

appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto (art. 119 co. 6 del D.Lgs. 36/2023).

11. L'esecutore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

12. L'esecutore si obbliga a risolvere tempestivamente i contratti di subappalto, qualora durante l'esecuzione degli stessi, vengano accertati dall'Amministrazione inadempimenti delle imprese subappaltatrici di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'Amministrazione; in tal caso l'esecutore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

13. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui

14. L'esecutore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente (art. 119 co.12 D.Lgs. 36/2023).

15. In caso di inadempimento dell'esecutore agli obblighi di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione può risolvere il contratto principale, salvo il diritto al risarcimento del danno.

16. È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

17. In caso di raggruppamento temporaneo tra operatori economici, l'impresa mandante può stipulare direttamente i contratti di subappalto relativi alla propria quota di esecuzione, purché l'autorizzazione al subappalto relativa ai suddetti contratti sia richiesta dall'impresa mandataria.

18. Ai sensi dell'art. 119 comma 12 del D.lgs. 36/2023 il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dall'appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale dell'appaltatore.

19. In caso di ricorso al subappalto, la stazione appaltante potrà richiedere all'aggiudicatario la presentazione del PASSOE dell'impresa subappaltatrice.

ART. 8 TEMPI E LUOGHI DELLE CONSEGNE

La consegna delle attrezzature dovrà avvenire a cura e spese dell'Impresa/Ditta aggiudicataria Franco Magazzino Compratore, con idonei mezzi di trasporto, come previsto dalla vigente normativa in materia.

ART. 9 PENALE PER RITARDO NELL'ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA

La penale pecuniaria per il ritardo nell'ultimazione della fornitura e della posa in opera in conformità di quanto previsto dall'art. 126 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 è stabilita nella misura dell'1 per mille per ogni giorno di ritardo.

1. Le penali dovute per il ritardato adempimento non possono superare complessivamente il dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale (art. 126 comma 1 del D.Lgs. 36/2023); è fatta salva la richiesta di risarcimento dei maggiori danni.

2. Il superamento dei termini contrattuali per fatto dell'appaltatore costituisce titolo per la risoluzione del contratto e per la relativa richiesta di risarcimento danni.

3. Nel caso di superamento del termine contrattuale, salva comunque la facoltà dell'Amministrazione committente di risolvere il contratto, al fornitore può essere assegnato un termine per la consegna delle forniture e per la posa in opera, con applicazione della conseguente penale, dandogli le prescrizioni ritenute necessarie.

4. Resta altresì salvo il diritto dell'Amministrazione committente di risolvere il contratto, in corso di esecuzione dello stesso, in presenza di circostanze che, a insindacabile giudizio del direttore dell'esecuzione, possano compromettere la regolare e puntuale esecuzione della fornitura.

5. Nei casi precedenti il direttore dell'esecuzione formula le contestazioni degli addebiti al fornitore, assegnandogli un termine non inferiore a 7 giorni per la presentazione delle proprie contro-deduzioni al

RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il fornitore abbia risposto, l'Amministrazione committente, su proposta del RUP, dispone la risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali (art. 122 comma 4 del D.lgs. 36/2023 e articolo 10 dell'allegato II.14).

6. Il direttore dell'esecuzione determina nel certificato di ultimazione l'ammontare delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. La detrazione viene effettuata sul certificato di pagamento.

7. La detrazione viene effettuata sui singoli certificati di pagamento.

ART. 10 PAGAMENTI

1. Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità, sarà effettuato ad avvenuta emissione del certificato di verifica e conformità di ciascuno dei quattro sistemi di contrasto al sorvolo ed all'introduzione di oggetti non consentiti per mezzo di aeromobili a pilotaggio remoto (APR) presso gli Istituti Penitenziari di Livorno, Prato, San Gimignano, Terni e Spoleto.

2. Al fine di consentire all'Amministrazione il/i pagamento/i, l'appaltatore è tenuto all'emissione tempestiva della relativa fattura elettronica, completa di tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente e in regola con la disciplina in materia di tracciabilità dei pagamenti.

Ai sensi dell'art. 21 DPR 633/1972, la fatturazione nei confronti della stazione appaltante viene eseguita pro quota da ogni impresa facente parte del raggruppamento, in relazione alle prestazioni di competenza eseguite da ciascuna (principio di diritto Agenzia delle Entrate 17.12.2018, n. 17).

3. In caso di pagamento/i in acconto o in caso di pagamento frazionato per singole partite, sull'importo netto sarà trattenuto lo 0,50 % a garanzia degli adempimenti contributivi (art. 11 comma 6 del D.lgs. 36/2023).

Tali trattenute, ove gli enti previdenziali ed assicurativi non abbiano comunicato inadempienze, saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (art. 11 comma 6 del D.lgs. 36/2023).

4. I certificati di pagamento sono emessi ai sensi dell'art. 125 comma 5 del D.lgs. 36/2023 contestualmente, ovvero entro un termine non superiore a 7 giorni, decorrente dall'esito positivo della verifica di conformità o di regolare esecuzione.

5. È previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'amministrazione salvo diversa indicazione da parte del subappaltatore stesso.

6. In presenza di un contratto di subappalto autorizzato il pagamento degli acconti ed il relativo pagamento diretto dei subappaltatori è condizionato alla presentazione al direttore dell'esecuzione ed al committente della fattura elettronica (formato .xml) dell'appaltatore e delle fatture elettroniche (formato .xml) dei subappaltatori intestate all'appaltatore, corredate dalla dichiarazione dell'appaltatore di conferma degli importi netti spettanti ai singoli subappaltatori (la dichiarazione - da trasmettere via PEC al committente - può essere sostituita dalla sottoscrizione dell'appaltatore dell'apposito modello predisposto dal direttore dell'esecuzione, che contiene tali informazioni). Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture dei subappaltatori l'amministrazione sospende, in tutto o in parte, il pagamento a favore dell'appaltatore. Rimane impregiudicato il recupero dell'anticipazione dell'articolo 13bis del presente capitolato.

7. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (DURC), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

8. I termini per l'emissione del certificato di pagamento sono interrotti, in caso di imprese estere, dalla richiesta scritta dell'amministrazione committente di presentare la documentazione equipollente al certificato di regolarità contributiva (DURC), fino alla presentazione della stessa. In ogni caso detta interruzione non può superare i 30 giorni.

ART. 11 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

1. Sul valore dei contratti di appalto di servizi e forniture verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo con le modalità previste dall'art. 125 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 (20% del valore netto

del contratto). L'importo a titolo di anticipazione sarà corrisposto all'appaltatore entro 15 giorni dell'effettivo inizio della prestazione, anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9 del D.Lgs. 36/2023.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. In caso di raggruppamento temporaneo tra operatori economici, tale importo sarà corrisposto a ciascun componente del raggruppamento secondo le quote di esecuzione dichiarate in sede di offerta, salvo diversa indicazione contenuta nell'atto costitutivo del raggruppamento stesso.

3. Con riferimento alla garanzia fideiussoria assicurativa di cui all'art. 125 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 essa deve essere prestata in conformità allo schema-tipo di cui all'articolo 117, comma 12 D.Lgs. 36/2023 approvato con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, oggi il D.M. del 16 settembre 2022 n. 193 ed è efficace anche in caso di omesso o ritardato pagamento somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

ART. 12 SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

1. L'Amministrazione committente, al fine di garantire la puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 119 del D.lgs. 36/2023 impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi (art. 11 comma 6 del D.lgs. 36/2023) dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 119 del D.lgs. 36/2023 impiegati nell'appalto. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il RUP ordina per iscritto il pagamento entro 15 (quindici) giorni all'appaltatore (art. 11 comma 6 del D.lgs. 36/2023).

3. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato l'amministrazione committente paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso di pagamento diretto (art. 11 comma 6 del D.lgs. 36/2023).

4. L'appaltatore è liberato da responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi in caso di pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'Amministrazione.

5. Qualora l'Amministrazione committente non dovesse conoscere l'importo esatto ed i relativi dati necessari degli eventuali debiti rispettivamente dell'appaltatore o del subappaltatore, verrà effettuata una trattenuta sui rispettivi pagamenti fino al 20% degli stessi, fino a che l'Ente interessato non abbia comunicato la regolarizzazione della posizione contributiva. Avverso tale parziale sospensione di pagamento l'appaltatore, e rispettivamente il subappaltatore non potranno opporre alcuna eccezione.

6. L'Amministrazione, per ogni pagamento di importo superiore a 5.000,00 (cinquemila/00) Euro, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

7. Nel caso in cui risulti un inadempimento a carico del beneficiario, l'Amministrazione sospende per sessanta giorni successivi a quello della comunicazione il pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato e segnalerà la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Decorso i sessanta giorni di cui al comma precedente l'Amministrazione procederà ai sensi dell'art. 3, co. 5 e 6 del suddetto D.M. 18 gennaio 2008, n. 40.

8. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

ART. 13 RITARDO NEI PAGAMENTI

1. Il pagamento va effettuato nel termine di 30 giorni decorrenti dall'esito positivo della verifica di

conformità o di regolare esecuzione,

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136, l'esecutore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

3. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente capitolato speciale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis, della legge 13 agosto 2010 Nr. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del contratto. L'esecutore si obbliga, a mente dell'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n., 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge. L'esecutore, il subappaltatore o il subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sono tenuti a darne immediata comunicazione all'Amministrazione. L'Amministrazione verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata legge (art. 3 co. 9 L.136/2010).

L'esecutore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi di uno o più conti correnti dedicati nonché le generalità (nome, cognome, codice fiscale, ecc.) delle persone delegate ad operare su detti conti.

4. L'inadempimento degli obblighi descritti nel presente articolo non consentirà all'Amministrazione di effettuare i pagamenti. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte a causa del mancato adempimento ai suddetti obblighi.

ART. 14 CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Il RUP controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione.

2. La verifica di conformità finale deve aver luogo entro 30 giorni dall'ultimazione della prestazione, salvo diverso termine previsto ai sensi dell'art. 116 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 36 comma 8 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

3. Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, la verifica si intende tacitamente approvata ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine art. 116 comma 2 del D.Lgs. 36/2023.

4. Ai sensi dell'art. 125 comma 7 primo periodo e dell'art. 27 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, all'esito positivo della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'art. 1666, comma 2 c.c.

Il certificato di verifica di conformità è rilasciato previo accertamento che i beni, forniti e rispettivamente messi in opera in conformità alle pattuizioni contrattuali e a regola d'arte, presentino i requisiti richiesti dalla documentazione contrattuale.

6. Prima dell'emissione del certificato, il direttore dell'esecuzione può sottoporre ad esame, a sua scelta, i prodotti che ritiene necessario, senza che il fornitore possa elevare contestazioni o pretese.

7. Il certificato dovrà contenere l'indicazione e l'eventuale importo totale delle penali qualitative e/o da ritardo applicate o da applicarsi.

8. Della verifica di conformità è redatto processo verbale che sarà sottoscritto da tutte le parti intervenute.

9. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore che deve firmarlo entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità (art. 37 comma 4 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023).

ART. 15 FORNITURE RIFIUTATE

1. Sono rifiutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle

prescrizioni di contratto. Il fornitore ha l'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spese i prodotti rifiutati.

2. Il fornitore ha l'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spese le merci rifiutate nell'arco temporale di 24 ore dalla data di ricevimento della comunicazione del rifiuto da parte del direttore dell'esecuzione. In via di eccezione, le forniture di beni che presentano difetti di lieve entità o non perfettamente conformi alle prescrizioni di contratto, possono essere accettate con adeguata riduzione del prezzo.

3. Decorso inutilmente il termine per il ritiro o la sostituzione, l'Amministrazione committente ha facoltà di spedire al fornitore i beni rifiutati, ovvero di trattenerli nei magazzini o nei locali di consegna, a spese dello stesso. Qualora i prodotti rifiutati non siano ritirati entro il termine di 10 giorni è applicata una penalità pari al 2% dell'importo dei prodotti da ritirare. La penalità è trattenuta sull'ammontare dei pagamenti dovuti al fornitore o sulla cauzione.

4. L'Amministrazione committente non risponde di cali, furti e danneggiamenti durante la permanenza di cui sopra delle forniture rifiutate.

5. In ogni caso è fatta salva l'applicazione delle penalità previste all'art. 9 del presente capitolato speciale.

ART. 16 RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

1. Con l'emissione del certificato di verifica di conformità delle forniture o di regolare esecuzione, il fornitore non è esonerato dalla responsabilità ai sensi dell'art. c.c. 1490 per eventuali difetti ed imperfezioni, che non siano emersi al momento dell'emissione del certificato, ma vengano in seguito accertati. In tal caso il fornitore è invitato dall'Amministrazione committente ad assistere in proprio o per mezzo di suoi rappresentanti, ad eventuali visite d'accertamento, dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto.

2. Il fornitore non può invocare l'accettazione di partite della stessa fornitura avvenuta in precedenti prove, come argomento a suo favore nel caso di rifiuto di partite in consegne successive.

3. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 c.c., l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi della prestazione, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di conformità o di regolare esecuzione assuma carattere definitivo (art. 116 comma 3 del D.lgs. 36/2023).

ART. 17 CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE DELLE FORNITURE

1. L'Amministrazione committente si riserva la facoltà di far eseguire, in qualsiasi momento, prove di funzionamento e di accertamento della qualità dei prodotti.

2. Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigono verbali con cui sono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che ritengono necessarie per gli ulteriori interventi dell'Amministrazione committente.

3. Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati del fornitore e del direttore dell'esecuzione, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.

4. Nei casi previsti dai precedenti commi, il fornitore non ha diritto a supplemento di prezzo o indennità alcuna, né ha titolo per chiedere una proroga del termine di consegna.

ART. 18 CUSTODIA DELLE FORNITURE

1. L'obbligo di custodia dei beni forniti è trasferito all'Amministrazione committente contestualmente al rilascio del certificato di verifica di conformità della fornitura o di regolare esecuzione.

ART. 19 REFERENTE TECNICO

1. L'affidatario comunica all'Amministrazione committente il nominativo della persona, che assume il ruolo di referente tecnico per l'affidamento.

2. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'Amministrazione committente previa motivata comunicazione al fornitore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo Referente tecnico.

ART. 20 NORME GENERALI

1. Il fornitore dovrà provvedere all'esecuzione della fornitura con personale tecnico idoneo, numericamente adeguato alle necessità di luogo di esecuzione del contratto.

2. Il fornitore è tenuto a garantire la disciplina ed il buon ordine di luogo di esecuzione del contratto.

ART. 21 OBBLIGHI DEL FORNITORE

1. Sarà obbligo del fornitore di adottare nell'esecuzione delle forniture, le misure e le cautele necessarie a garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette alla fornitura e dei terzi, nonché ad evitare danni di qualunque natura a beni pubblici e privati. La responsabilità nel caso di infortuni e danneggiamenti ricadrà sull'appaltatore nonché sul personale addetto alla direzione e sorveglianza della fornitura.
2. Il fornitore è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e d'assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
3. Nell'esecuzione dell'appalto l'aggiudicatario garantisce la piena osservanza degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice (art. 107 comma 2 del D.Lgs. 36/2023).
4. Al personale impiegato nelle forniture oggetto di appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto (art. 11 comma 1 del D.lgs. 36/2023). L'appaltatore si obbliga altresì a garantire, anche in caso di disdetta o scadenza dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al comma 4, per tutta la durata dell'appalto, almeno il trattamento economico e normativo già in essere in base ai medesimi contratti collettivi.
5. Qualora, durante la fase di esecuzione del contratto, sopraggiunga il rinnovo dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al comma 4, l'appaltatore si obbliga ad adeguare tempestivamente il trattamento economico e normativo goduto dai lavoratori operanti all'interno del cantiere alle sopravvenute condizioni contrattuali.

ART. 22 ASSICURAZIONE SPECIFICA DELL'APPALTO

1. L'impresa è direttamente responsabile dei danni arrecati sia a persone che a cose, tanto dell'amministrazione che di terzi, causate in esecuzione del servizio, derivanti da cause ad essa imputabili di qualsiasi natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento.
 2. L'impresa si impegna e si obbliga a tenere indenne l'Amministrazione da ogni e qualsiasi onere o responsabilità verso terzi verificatasi in dipendenza e/o nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente capitolato, da qualsivoglia causa determinati.
 3. L'impresa esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per danni che potessero ad essa derivare direttamente o indirettamente da fatto doloso o colposo dei propri dipendenti e/o collaboratori.
 4. L'impresa, in ogni caso, si impegna alla pronta riparazione e/o sostituzione di qualsiasi danno a beni mobili e immobili derivanti all'amministrazione e causati dal proprio personale nell'espletamento dell'appalto. A tale scopo il fornitore si obbliga, a sua cura e spese, a stipulare e a mantenere in vigore per tutta la durata dell'affidamento, presso primaria compagnia assicurativa, idonee polizze di assicurazione a copertura dei seguenti rischi:
 - Responsabilità civile verso terzi (RCT) con massimale non inferiore € 3.000.000,00 (tre milioni), unico per sinistro;
 - Responsabilità Civile verso Prestatori di Opera con massimale non inferiore € 1.000.000,00 (un milione), unico per sinistro.
- L'impresa dovrà presentare, prima della sottoscrizione del contratto, copia conforme delle polizze assicurative sottoscritte, impegnandosi a mantenere in vigore e non modificare il contenuto di tali polizze per tutta la durata del contratto.
5. In alternativa alla stipulazione delle polizze che precedono, l'impresa potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione.

ART. 23 APPALTI RISERVATI

1. Ai sensi dell'art. 1 commi 2 e 3 dell'Allegato II.3 del D.lgs. 36/2023, l'appaltatore, diverso da quelli indicati all'art. 46, comma 1 D.lgs. 198/2006, così come modificato dall'art. 3, comma 1, della Legge n. 162/2021, (con oltre 50 dipendenti), che occupa un numero pari o superiore a 15 dipendenti, entro 6 (sei) mesi dalla stipula del contratto, è tenuto a consegnare all'Amministrazione committente una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dall'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta e la certificazione di cui all'art. 17 della legge n. 68/1999, oltre che una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.
2. La violazione dell'obbligo di cui all'art. 1 comma 2 dell'Allegato II.3 del D.lgs. 36/2023, determina, altresì, ai sensi del medesimo art. 1 comma 6 dell'All. cit, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento.
3. Ai sensi dell'art. 1 comma 4 ultimo cpv dell'Allegato II.3 del D.lgs. 36/2023 l'appaltatore ha l'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e femminile.
4. In caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 1 commi 2, 3 e 4 dell'Allegato II.3 del D.lgs. 36/2023, l'Amministrazione committente applica la penale nella misura dell'1 per mille

ART. 24 ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DEL FORNITORE

1. Sono comunque a carico del fornitore i seguenti oneri ed obblighi:
 - a) esecuzione di esami e prove comunque ordinati dal direttore dell'esecuzione sui prodotti. Qualora il fornitore non provveda a pagare entro 60 gg. le spese relative alle prove ed esami, queste verranno conteggiate in detrazione al pagamento del corrispettivo dell'appalto o dell'eventuale rata di acconto immediatamente successiva all'esecuzione delle prove;
 - b) messa a disposizione di operai e tecnici e attrezzi e strumenti;
 - c) riparazione dei danni di qualsiasi genere a beni - mobili ed immobili - dell'Amministrazione comunale;
 - d) divieto di pubblicazione di notizie, disegni o fotografie riguardanti le forniture oggetto dell'appalto, salvo esplicita autorizzazione scritta del direttore di esecuzione;
 - e) l'appaltatore deve presentare in sede di gara le singole schede tecniche dei prodotti offerti;
 - f) l'appaltatore deve consegnare al direttore dell'esecuzione i seguenti documenti:
 - tutti i certificati, dichiarazioni di conformità, certificazioni e tutti gli altri documenti prescritti dalla legge;
 - informazioni sulla tracciabilità dei prodotti, ove/se richiesto durante l'esecuzione, oltre a quanto presentato in sede di gara di cui alla lettera "e" del presente articolo.
2. I seguenti documenti sono soggetti ai sensi della normativa vigente relativa all'imposta di bollo, che è carico dell'appaltatore:
 - processo verbale di avvio dell'esecuzione;
 - verbale di sospensione e di ripresa delle prestazioni;
 - certificato e verbale di ultimazione delle prestazioni;
 - determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto;
 - certificato di verifica di conformità.

ART. 25 CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

1. In conformità all'art 18 del Dlgs 36/23 il contratto d'appalto sarà sottoscritto in forma scritta - modalità elettronica (atto pubblico amministrativo).
2. Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

ART. 26 OBBLIGHI DEL FORNITORE IN CASO DI PRESENTAZIONE DI DOMANDA DI CONCORDATO EX ART. 40

1. Ai sensi dell'art. 124 comma 5 del D.lgs. 36/2023 per i contratti in corso di esecuzione, alle imprese che hanno depositato la domanda di accesso al concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 95 dello stesso codice. Nel caso in cui la domanda di cui al primo periodo sia stata depositata dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione, la stipulazione del contratto deve essere autorizzata nel termine previsto dal comma 4, ai sensi dell'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019. Qualora in corso di esecuzione del contratto di fornitura si verifichi uno degli eventi di cui agli artt. 95 e 97 del CCI il fornitore è obbligato a dare tempestiva comunicazione dell'intervenuto deposito della domanda e trasmettere tempestivamente all'amministrazione la relazione del professionista indipendente con cui si attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti, purché in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara e per l'esecuzione del contratto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa sia stata ammessa al concordato liquidatorio quando il professionista indipendente attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio.

ART. 27 RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. **Recesso:** L'amministrazione committente ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo pagamento delle prestazioni eseguite, del valore dei materiali utili esistenti in magazzino oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite, come previsto all'articolo 123 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 11 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023

2. **Risoluzione:** Il fornitore può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguirlo in conseguenza di causa ad esso non imputabile, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile.

Opera l'integrale rinvio all'art. 122 del Dlgs 36/2013.

ART. 28 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER COLPA DEL FORNITORE

1. Il contratto si risolve, oltre che nei casi previsti nel presente capitolato Parte I ed in quelli eventualmente previsti nella Parte II, nelle ipotesi e secondo le modalità di cui all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e all'art. 10 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023 e 1453 e ss. del Codice Civile.

2. Con la risoluzione del contratto in danno del fornitore inadempiente, sorge nell'Amministrazione committente il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa. L'affidamento a terzi è comunicato al fornitore inadempiente. Al fornitore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione committente rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale salva la richiesta dell'ulteriore risarcimento del danno (art. 122 comma 6 del D.Lgs. 36/2023).

3. Il contratto si risolve anche nell'ipotesi di cui all'art. 104 comma 9 del D.lgs. 36/2023, relativo all'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

4. Ai sensi dell'art. 1456 c.c. il contratto si risolve di diritto, con la semplice comunicazione da parte dell'Amministrazione all'affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, qualora la stessa Amministrazione rilevi ai sensi dell'art. 32 della L.P. 16/2015, che l'affidatario, al momento della presentazione dell'offerta ovvero della stipula, non risulti essere stato in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione.

ART. 29 COMUNICAZIONI

1. Ogni comunicazione afferente l'appalto dovrà essere effettuata per PEC all'indirizzo: prot.pr.firenze@giustiziacert.it
2. In casi di urgenza la comunicazione potrà essere seguita per posta ordinaria, ma, tempestivamente, quanto trasmesso dovrà essere replicato per PEC.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - PARTE SPECIALE

ART. 30 DESCRIZIONE

1. La categoria merceologica dell'appalto risponde al CPV: 35121000
2. L'appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera di n. 5 sistemi di contrasto al sorvolo dell'area perimetrale ed all'introduzione di oggetti non consentiti per mezzo di aeromobili a pilotaggio remoto (APR), da installare presso gli Istituti Penitenziari di Livorno, Prato, San Gimignano, Terni e Spoleto.

ART.31 COMPOSIZIONE SISTEMA DI CONTRASTO

1. Ogni singolo sistema di contrasto dovrà essere costituito da:
 - un sistema di rilevamento dei droni;
 - un sistema Jammer in grado di inibire e neutralizzare il volo dei droni identificati dal sistema di rilevamento;
 - un software e hardware di gestione per il controllo ed il comando del sistema anti-drone.

ART.32 SISTEMA RILEVAMENTO DRONI

1. Il sistema per il rilevamento dei droni, costituito da un'antenna omnidirezionale, dovrà rilevare la minaccia ascoltando passivamente le frequenze tipiche utilizzate dai droni, classificare la minaccia, rilevare la direzione della minaccia e localizzare in frequenza il drone.
2. La localizzazione in frequenza viene passata come informazione al software di controllo del jammer per attuare la contromisura selettiva in frequenza.
3. Le caratteristiche tecniche minime sono le seguenti:
 - Monitoraggio delle bande a radiofrequenza 433-868-915 Mhz e 2.4 -5.8 Ghz comunemente utilizzate dai droni;
 - Non rilevabile, sistema passivo;
 - Avere un raggio minimo di rilevamento di 500 m;
 - Identificazione del drone;
 - Stima della distanza del drone;
 - Identificazione del canale di frequenza;
 - Ricevitore GPS integrato;
 - Stima della direzione di arrivo;
 - IP 65 per installazione esterno;
 - Upgradabile con altre frequenze.

ART.33 SISTEMA JAMMER

1. Il sistema jammer (costituito da antenne e amplificatori) dovrà garantire la neutralizzazione del drone attraverso la generazione di segnali di disturbo atti ad inibire il volo dei droni identificati dal sistema di rilevamento.
2. Le frequenze che dovranno essere bloccate sono rilevanti per far funzionare il drone, mentre le altre frequenze nelle vicinanze dovranno rimanere operative.
3. La tecnologia di disturbo del jammer deve avere capacità di ricezione e trasmissione versatili, e utilizzare anche misure più sofisticate come la classificazione del telecomando e lo spoofing GPS.
4. Il sistema dovrà rispettare il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei

luoghi di lavoro). In particolare, il Capo IV (Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici) del Titolo VIII (Agenti Fisici).

5. Le caratteristiche tecniche minime sono le seguenti:

- Potenza in uscita regolabile;
- Frequenza cellulare Bande 900-1800-2100 Mhz o 850-1900-2100 Mhz;
- Frequenza RF bande da 433 Mhz a 5,8 Ghz, frequenze GPS;
- Antenne singole multiplex omnidirezionali;
- Unità filtri RF per limitare al massimo le interferenze;
- Upgradabile con modulo disturbo GPS.

ART.34 SOFTWARE E HARDWARE DI GESTIONE

1. Il software e hardware di gestione, che dovrà essere installato nella sala regia di ciascuno Istituto penitenziario, rientrante nel presente appalto, su postazione dedicata, assicurerà il comando ed il controllo del sistema antidrone.
2. Le caratteristiche tecniche minime sono le seguenti:
 - visione del posizionamento e tracciamento del drone in tempo reale su mappa cartografica;
 - software intuitivo per una interazione efficace ed efficiente;
 - visualizzazione dei record storici;
 - impostazione di aree di interesse;
 - configurazione dei parametri di aree di interesse;
 - generazione di alert su schermo e sonori;
 - possibilità di accendere/spegnere il jammer in modalità automatica manuale, di selezionare le frequenze, la durata e la potenza dell'azione;
 - possibilità di integrazione successiva con altri sistemi di sicurezza esistenti (es. videosorveglianza);
 - n. 2 monitor di 24";
 - n. 2 casse acustiche.
 - licenza perpetua del software;

ART.35 POSIZIONAMENTO SISTEMA DI CONTRASTO

1. Il sistema di antenne e jammer dovrà essere installato sul tetto del corpo di fabbrica più elevato da individuarsi presso ciascun Istituto penitenziario rientrante nel presente appalto.

ART.36 FORNITURE ACCESSORIE

1. La fornitura dovrà includere, altresì, ogni onere e magistero per consentire la piena e corretta funzionalità del sistema (eventuali paletti, staffe, cavi elettrici e cavi dati, switch, canalette etc... nonché i gruppi di continuità di potenza adeguata a servizio dei pc, dei monitor, degli switch, jammer e delle antenne).

ART.37 FORMAZIONE DEL PERSONALE

1. L'offerta dovrà prevedere la formazione del personale preposto al comando ed al controllo, per ciascun Istituto penitenziario rientrante nel presente appalto, del sistema di contrasto per almeno 6 ore.

ART.38 AGGIORNAMENTI DEL SISTEMA DI CONTRASTO

1. L'offerta dovrà includere n. 2 anni di aggiornamenti delle librerie delle frequenze.